



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.44/TFT dell' 1/06/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nelle riunioni tenutesi in Napoli nei giorni 22 e 29/05/2023**

ha adottato la seguente:

DELIBERA

Fasc.154

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone;
Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi; Dott. G. De Vincentiis.**

Prot.20509/119 pfi22-23/PM/mf

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la sig.ra **Federica Maria DE FEO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Feo Soccer S.C.: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

2.- il Sig. **Raffaele DE CLEMENTE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Project MSS: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

3.- il Sig. **Antonio DI GIORGIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D.G. Alfonso Di Giorgio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

4.- la Sig.ra **Cinzia PAGLIETTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C. Alba Cavese: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la

responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

- 5.- il Sig. **Vincenzo ESPOSITO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Puteolana: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

6.- il Sig. **Simone D'Inverno**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.S.D. Acerrana 1926: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

7.- la Sig.ra **Addolorata GUAGLIONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonnelle: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

8.- il Sig. **Gennaro MELE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ares Casoria 2009: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

9.- il Sig. **Luigi FASANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Cava 2000: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati

dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

10.- il Sig.ra **Raffaella ORILIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquilotti Irno: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

11.- il Sig. **Ciro Mario FORMISANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team Sangiovanni: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

12.- il Sig. **Antonio FUMAROLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

13.- il Sig. **Luca GUADAGNOLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bombonera: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

14.- il Sig. **Marco VERDE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Centro Ester: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

15.- il Sig. **Angelo DI LEONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Faicchio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico

n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

16.- la Sig.ra **Giuseppina CROCCO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Gioiese: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

17.- il Sig. **Salvatore D'ANTUONO**, all'epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. San Paolo 1970: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di vicepresidente e pur occupandosi personalmente della partecipazione delle proprie squadre ai tornei, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

18.- il Sig. **Vincenzo VITIELLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Paolo 1970: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

19.- il Sig. **Raffaele CAPOLUPO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Hermes San Tommaso A.S.D.: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

20.- il Sig. **Luigi SANTORO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils:

- della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale

preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

21.- il Sig. **Ciro OLIVIERO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. C. e G. Oliviero: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

22.- il Sig. **Ciro SFORZA** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Portici: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

23.- il Sig. **Alfredo AURICCHIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Barone Calcio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

24.- la Sig.ra **Lucia PORCIELLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito ad altra società, la Dinam Aversa, di partecipare a campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA CAMPANIA" nella stagione sportiva 2021 - 2022 utilizzando materiale tecnico e il logo della società dalla stessa rappresentata; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

25.- il Sig. **Giuseppe SERRANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real San Ferdinando: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta

l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

26.- il Sig. **Angelo STRAZZELLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. D. Vallatese: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

27.- il Sig. **Mario MORRA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Potito Academy: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

28.- il Sig. **Armando TURTORO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Turtoro: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

29.- la Sig.ra **Cristina VISCUSI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frasso Telesino: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

30.- il Sig. **Domenico SCAMARDELLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Europa S.r.l.: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

31.- il Sig. **Giovanni UVA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lions Grotta: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

32.- il Sig. **Bruno CALIFANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ief Sporting Club: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

33.- il Sig. **Roberto IANNONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Sporting Anghi: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

34.- il Sig. **Gennaro LIBERTI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Academy San Marzano: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

35.- il Sig. **Vincenzo SCOPPETTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tiki Taka: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "Libertas Salerno", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

36.- il Sig. **Giuseppe CASERTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eden Soccer Salerno: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la

responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "Libertas Salerno", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

37.- la Sig.ra **Italia CONTE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.I. Anгри 1983 A.S.D.: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "Libertas Salerno", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

38.- il Sig. **Marcello MILONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquilotti: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "Libertas Salerno", ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

39.- il Sig. **Emilio GAMBARDELLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Agrese A.S.D.: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "LIBERTAS SALERNO", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

40.- il Sig. **Luigi DONADIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

41.- il Sig. **Ciro Antonio DE LUCIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Lucia: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

42.- il Sig. **Antonio IOVINO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giove Academy: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

43.- il Sig. **Vincenzo ESPOSITO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marano: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "Maued Sport", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

44.- il Sig. **Giovanni COPPOLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Poggio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

45.- il Sig. **Domenico GENOVESE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paolisi 2000: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

46.- il Sig. **Domenico ESPOSITO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Progetto Europa Cesa: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

47.- il Sig. **Angelo SANTILLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Club San Prisco: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati

dall'Ente di Promozione Sportiva "OPES ITALIA-CAMPANIA", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

48.- il Sig. **Fabrizio DEL PRATO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. King Sport Napoli: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva "MAUED SPORT", ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

49.- il Sig. **Antonino Nocerino** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Scuola Calcio Marigliano; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Mauded Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

50.- il Sig. **Zigurella Clemente** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Sant' Andrea Football della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

51.- il Sig. **Prato Davide** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Vomero Football Academy; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

52.- il Sig. **Napolitano Antonio** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POL Cadium Rotondi; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

53.- la Sig.ra **Bisogno Aurora** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Aurora Bisogno Infinity; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto

previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

54.- il Sig. **Napolano Ettore** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Azzurra Fatima FBC; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

55.- il Sig. **Della Rocca Antonio** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

56.- la Sig.ra **Renzullo Leonilda** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società SSD La Filanda; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

57.- il Sig. **Carrotta Giuseppe** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. United APD Angri; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

58.- il Sig. **Lamberti Vincenzo** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Aquilotti Cavesi; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

59.- il Sig. **Giacobelli Pasquale** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Di Roberto; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto

e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Mued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

60.- il sig. **Nugnes Massimo** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Frocalcio della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Mued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

61.- il Sig. **Picascia Annino** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Sport Village; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Mued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

62.- il Sig. **Vicale Emiliano** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società APSSD Sporting Progress; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Mued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

63.- la Sig.ra **Adamo Giuseppina** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Intercasertana Soccer; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

64.- la Sig.ra **Bianco Annunziata** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. THE Wolf Soccer; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

65.- il Sig. **Capuano Salvatore** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Futsal Gladiator; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

66.- la Sig.ra **Iuliano Tommasina** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Marcianise Futsal Academy; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

67.- il Sig. **Buonpane Emilio** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. TDL Marcianise; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

68.- il Sig. **Antonio Cipro** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cales Sporting Club; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

69.- il Sig. **Bove Giovanni** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Sporting Castel San Giorgio; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

70.- il Sig. **Leo Franco** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Sianese; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva

2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

71.- il Sig. **Zollo Lorenzo** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. San Severino Calcio;

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

72.- il Sig. **Aversa Michele** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Soccer Sanseverino;

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

73.- il Sig. **Di Biase Francesco** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Football Club Atletico; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Maud Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

74.- il Sig. **Spena Antonio** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Virtus San Giorgio; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Maud Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senzagiustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

75.- il Sig. **Tecce Raffaele** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Sporting Paternopoli;
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Maud Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

76.- il Sig. **Pratillo Girolamo** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Valle;
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Opes Italia- Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

77.- la Sig.ra **Sarnacchiaro Lucia** all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Maud San Pietro;
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva Maud Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del C.G.S. per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale, quale persona sottoposta alle indagini;

78.- il sig. **Luigi D'ANTO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Rosario Vittoria:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "RISEAGAIN CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

79.- il sig. **Gaetano MOSCA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real G. Scirea:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "RISEAGAIN CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso

rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

80.- il sig. **Sebastiano SCALERA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Real Maddaloni: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI BENEVENTO - 21/22 -COMPETIZIONI CALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

81.- il sig. **Francesco DEL PRETE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Juvenes Fratt. Damiano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "TORNEO DEL CUORE CITTA' DI CESA - 12° EDIZIONE" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

82.- il sig. **Gennaro DI MARTINO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Parco Citta: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei tornei "LEGA MAUED", "EASTER CUP 2022", "RISEAGAINCUP 2022", organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

83.- il sig. **Vincenzo NICOLORO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santiago Club Pianura: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "EASTER CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

84.- il sig. **Francesco SARNATARO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del

Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei tornei "LEGA MAUED", "EASTER CUP 2022", "RISEAGAINCUP 2022", organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

85.- il sig. **Franco ABBONDANDOLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Caposele Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "LEGA MAUED" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

86.- il sig. **Raffaele INFANTE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Turris 1944 A.S.D.: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei tornei "GOLD CUP 2022", "RISEAGAIN CUP 2022", organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

87.- il sig. **Vincenzo IOVINO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Satellite: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "LEGA MAUED" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

88.- il sig. **Emmanuel CASTALDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santa Maria Degli Angeli: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

89.- la sig.ra **Ester MAGALDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Assocalcio Terzotempo: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur

avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentata alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

90.- il sig. **Alfredo CROCE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

91.- il sig. **Luigi LETIZIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Vito Ercole: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONI CALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

92.- il sig. **Angelo PISACANE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Marano Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "LEGA MAUED-UNDER 13" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

93.- il sig. **Domenico CACCIOLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Angeli Scugnizzi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "RISEAGAIN CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

94.- il sig. **Davide RUSSO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vomeroamini: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "RISEAGAIN CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

95.- il sig. **Carmine GATTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi Giovani Carinola: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONICALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

96.- il sig. **Antonio BANDIERA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Citta di Cardito: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di tornei organizzati da Enti di Promozione Sportiva, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

97.- il sig. **Pasquale LA VECCHIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fulgor Medio Volturmo: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONICALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

98.- la sig.ra **Anna FUSCO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONICALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno

partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

99.- la sig.ra **Teresa CAFARELLI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maddalonese 1919: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONE CALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

100.- il sig. **Antonio PAGANO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Rocchese: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

101.- la sig.ra **Carlotta CURCIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S. Anastasia Calcio 1945: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

102.- il sig. **Pasquale RUSSO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olimpia Club: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

103.- il sig. **Giancarlo D'ERCOLE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Falchetti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONI CALCIO" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

104.- il sig. **Raffaele APICELLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tramonti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

105.- il sig. **Michele VISONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "LEGA MAUED" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

106.- il sig. **Michele VARONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Santa Maria Assunta: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "EASTER CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

107.- il sig. **Angelo VIGLIOTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Cervino Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di tornei organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva OPESCAMPANIA, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

108.- il sig. **Carmin Gallo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Incontro: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "RISEAGAIN CUP 2022" organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

109.- il sig. **Francesco IAVARONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pianura Calcio 1977: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva

MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

110.- il sig. **Roberto D'AURIA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Puteoli Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei tornei "EASTER CUP 2022", "TROFEO D'ALTERIO", organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

111.- il sig. **Antonio CAPUTO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Boys Melito: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei tornei "LEGA MAUED", "EASTER CUP 2022", "TROFEO D'ALTERIO", "RISEAGAIN CUP 2022" organizzati dall'Ente di Promozione Sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

- **le società** A.S.D. De Feo Soccer S.C., A.S.D. Football Project MSS, A.D.G. Alfonso Di Giorgio, S.C. Alba Cavese; A.S.D. Campania Puteolana; A.S.D. Acerrana 1926, A.S.D. Madonnelle; A.S.D. Ares Casoria 2009, A.S.D. Rinascita Cava 2000, A.S.D. Aquilotti Irno, A.S.D. New Team Sangiovanni, A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, A.S.D. Bombonera, S.S.D. A R.L. Centro Ester, A.S.D. Polisportiva Faicchio, A.S.D. Virtus Gioiese, A.S.D. San Paolo 1970, F.C. Hermes San Tommaso A.S.D., A.S.D. Blue Devils, A.P.D. e G. Oliviero, A.S.D. Atletico Portici, A.S.D. Barone Calcio, A.S.D. Cantera Napoli, A.S.D. Real San Ferdinando, A.S.C. D. Vallatese, A.S.D. San Potito Academy, A.S.D. Turtoro, A.S.D. Frasso Telesino, A.S.D. Europa S.r.l., A.S.D. Lions Grotta, A.S.D. Ief Sporting Club, F.C. Sporting Angri, A.S.D. Football Academy San Marzano, A.S.D. Tiki Taka, A.S.D. Eden Soccer Salerno, C.S.I. Angri 1983 A.S.D., A.S.D. Aquilotti, Polisportiva Agrese A.S.D., A.S.D. Cantera Ortese, A.S.D. De Lucia, A.S.D. Giove Academy, A.S.D. Real Marano, A.S.D. Real Poggio, A.S.D. Paolisi 2000, A.S.D. Progetto Europa Cesa, A.S.D. Sporting Club San Prisco, A.S.D. King Sport Napoli, A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scuola Calcio Marigliano, A.S.D. Sant'Andrea Football, A.S.D. Vomero Football Academy, A.S.D. POL. Caudium Rotondi, A.S.D. Aurora Bisogno Infinity, A.S.D. Azzurra Fatima F.B.C., A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions, S.S.D. La Filanda, A.S.D. United APD Angri, A.S.D. Aquilotti Cavesi, A.S.D. Di Roberto, A.S.D. Frocalcio, A.S.D. Sport Village, A.S.D. Sporting Progress, A.S.D. Intercasertana Soccer, A.S.D. The Wolf Soccer, A.S.D. Futsal Gladiator, A.S.D. Marcianise Futsal Academy, A.S.D. TDL Marcianise, A.S.D. Cales Sporting Club, A.S.D. Sporting Castel San Giorgio, A.S.D. Sianese, A.S.D. San Severino Calcio, A.S.D. Soccer Sanseverino, A.S.D. Football Club Atletico, A.S.D. Virtus San Giorgio, A.S.D. Sporting Paternopoli, A.S.D. Valle, A.S.D. Mauded San Pietro, A.P.D. Rosario Vittoria, A.S.D. Real G. Scirea, A.S.D. Academy Real Maddaloni, A.S.D. Vis Juvenes Fratt. Damiano, A.S. Parco Citta, A.S.D. Santiago Club Pianura, A.S.D. Sporting Qualiano, A.S.D. Real Caposele Calcio, F.C. Turrus 1944 A.S.D., A.S.D. Satellite, A.S.D. Santa Maria Degli Angeli, A.S.D. Assocalcio Terzotempo, A.S.D. F3 Nuceria, A.S.D. San Vito Ercole, A.S. Marano Calcio, A.S.D. Angeli Scugnizzi, A.S.D. Vomero aminei, A.S.D. Oasi Giovani Carinola, A.S.D. Citta di Cardito, A.S.D. Fulgor Medio Volturno, A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni, A.S.D. Maddalonese 1919, A.S.D. S. Anastasia Calcio 1945, A.S.D. Olimpia Club, A.S.D. Falchetti, A.S.D. Polisportiva Tramonti, A.S.D. Micri Calcio, A.P.D. Santa Maria Assunta, SSDARL Cervino Calcio, A.S. Incontro, A.S.D. Pianura Calcio 1977, A.S.D. Puteoli Soccer, Pol. D. Boys Melito, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I rappresentanti della Procura Federale insistevano per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte ed all'udienza del **22/05/2023** richiedeva per: la sig.ra Federica Maria De Feo; la società A.S.D. De Feo Soccer S.C.; il sig. Raffaele De Clemente; la società A.S.D. Football Project MSS; il sig. Antonio Di Giorgio; la società A.D.G. Alfonso Di Giorgio; la sig.ra Cinzia Paglietta; la società S.C.

Alba Cavese; il sig. Vincenzo Esposito; la società A.S.D. Campania Puteolana; il sig. Simone D'Inverno; la società A.S.D. Acerrana 1926; la sig.ra Addolorata Guagliana; la società A.S.D. Maddonelle; il sig. Gennaro Mele; la società A.S.D. Ares Casoria 2009; il sig. Luigi Fasano; la società A.S.D. Rinascita Cava 2000; la Sig.ra Raffaella Orilia; la società A.S.D. Aquilotti Irno; il sig. Ciro Mario Formisano; la società A.S.D. New Team Sangiovanni; il sig. Antonio Fumarolo; la società A.S.D. Arpino Soccer Academy2016; il sig. Luca Guadagnolo; la società A.S.D. Bombonera; il sig. Marco Verde; la società S.S.D.A R.L. Centro Ester; il sig. Angelo Di Leone; la società A.S.D. Polisportiva Faicchio; la sig.ra Giuseppina Crocco; la società A.S.D. Virtus Gioiese; il sig. Salvatore D'Antuono; il sig. Vincenzo Vitiello; la società A.S.D. San Paolo 1970; il sig. Raffaele Capolupo; la società F.C. Hermes San Tommaso A.S.D.; il sig. Ciro Oliviero; la società A.P.D. C. E G. Oliviero;

il sig. Ciro Sforza; la società A.S.D. Atletico Portici; il sig. Alfredo Auricchio; la società A.S.D. Barone Calcio; la sig.ra Lucia Porciello; la società A.S.D. Cantera Napoli; il sig. Giuseppe Serrano; la società A.S.D. Real San Ferdinando; il sig. Angelo Strazzella; la società A.S.C. D. Vallatese; il sig. Mario Morra; la società A.S.D. San Potito Academy; il sig. Armando Turtoro; la società A.S.D. Turtoro; la sig.ra Cristina Viscusi; la società A.S.D. Frasso Telesino; il sig. Domenico Scamardella; la società A.S.D. Europa S.r.l.; il sig. Giovanni Uva; la società A.S.D. Lions Grotta; il sig. Bruno Califano; la società A.S.D. Ief Sporting Club; il sig. Roberto Iannone; la società F.C. Sporting Angri; il sig. Gennaro Liberti; la società A.S.D. Football Academy San Marzano; il sig. Vincenzo Scoppetta; la società A.S.D. Tiki Taka; il sig. Giuseppe Caserta; la società A.S.D. Eden Soccer Salerno; la sig.ra Italia Conte; la società C.S.I. Angri 1983 A.S.D.; il sig. Marcello Milone; la società A.S.D. Aquilotti; il sig. Emilio Gambardella; la società Polisportiva Agrese A.S.D.; il sig. Luigi Donadio; la società A.S.D. Cantera Ortese; il sig. Ciro Antonio De Lucia; la società A.S.D. De Lucia; il sig. Antonio Iovino; la società A.S.D. Giove Academy; il sig. Vincenzo Esposito; la società A.S.D. Real Marano; il sig. Giovanni Coppola; la società A.S.D. Real Poggio; il sig. Domenico Genovese; la società A.S.D. Paolisi 2000; il sig. Domenico Esposito; la società A.S.D. Progetto Europa Cesa; il sig. Angelo Santillo; la società A.S.D. Sporting Club San Prisco; il sig. Fabrizio Del Prato; la società A.S.D. King Sport Napoli; Il sig. Antonino Nocerino; la società A.S.D. Scuola Calcio Marigliano; Il sig. Zigurella Clemente; la società A.S.D. Sant'Andrea Football; Il sig. Prato Davide; la società A.S.D. Vomero Football Academy; Il sig. Napolitano Antonio; la società A.S.D. Pol. Caudium Rotondi; Il sig. Bisogno Aurora; la società A.S.D. Aurora Bisogno Infinity; Il sig. Napolitano Ettore; la società A.S.D. Azzurra Fatima FBC; Il sig. Della Rocca Antonio; la società A.S.D. Piccolo Stadio RED LIONS; la sig.ra Renzullo Leonida; la società La Filanda SSDARL; Il sig. Carrotta Giuseppe; la società A.S.D. United APD Angri; Il sig. Lamberti Vincenzo; la società A.S.D. Aquilotti Cavese; Il sig. Giacobelli Pasquale; la società A.S.D. Di Roberto; Il sig. Nugnes Massimo; la società A.S.D. Frocalcio; Il sig. Picascia Annino; la società A.S.D. Sport Village; **la sanzione dell'inibizione , per tutti i Presidenti sopracitati, di mesi quattro (4) ciascuno, e di euro 500,00 ciascuno per le società sopracitate.**

I rappresentanti della Procura Federale insistevano per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte ed all'udienza del **29/05/2023** richiedeva per: Il sig. Vicale Emiliano; la società APSSD Sporting Progress; la sig.ra Adamo Giuseppina; la società A.S.D. Intercasertana Soccer; la sig.ra Bianco Annunziata; la società A.S.D. The Wolf Soccer 2016; Il sig. Capuano Salvatore; la società A.S.D. Futsal Gladiator; la sig.ra Iuliano Tommasina; la società A.S.D. Marcianise Futsal Academy; Il sig. Buonpane Emilio; la società A.S.D. TDL Marcianise; Il sig. Cipro Antonino; la società A.S.D. Cales Sporting Club; il sig. Gaetano Mosca; la società A.S.D. Real G. Scirea; il sig. Francesco Sarnataro; la società A.S.D. Sporting Qualiano; il sig. Raffaele Infante; la società F.C. Turris 1944 A.S.D.; il sig. Vincenzo Iovino; la società A.S.D. Satellite; il sig. Domenico Cacciola; la società A.S.D. Angeli Scugnizzi; il sig. Pasquale La Vecchia; la società A.S.D. Fulgor Medio Volturmo; la sig.ra Anna Fusco; la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni; il sig. Antonio Pagano; la società Pol. Rocchese; la sig.ra Carlotta Curcio; la società A.S.D. S. Anastasia Calcio 1945; il sig. Pasquale Russo; la società A.S.D. Olimpia Club; il sig. Giancarlo D'Ercole; la società A.S.D. Falchetti; il sig. Raffaele Apicella; la società A.S.D. Polisportiva Tramonti; il sig. Antonio Pagano; il sig. Michele Visone; la società A.S.D. Micri Calcio; il sig. Michele Varone; la società A.P.D. Santa Maria Assunta; il sig. Angelo Vigliotta; la società SSDARL Cervino Calcio; il sig. Carmine Gallo; la società A.S. Incontro; il sig. Francesco Iavarone; la società A.S.D. Pianura Calcio 1977; il sig. Roberto D'Auria; la società A.S.D. Pvrteoli Soccer; il sig. Antonio Caputo; la società Pol.D. Boys Melito; **la sanzione dell'inibizione, per tutti i Presidenti sopracitati, di mesi quattro (4) ciascuno, e di euro 500,00 ciascuno per le società sopracitate.**

Per: Il sig. Bove Giovanni; la società A.S.D. Sporting Castel San Giorgio; Il sig. Leo Franco; la società A.S.D. Sianese; Il sig. Zollo Lorenzo; la società A.S.D. San Severino Calcio; Il sig. Aversa Michele; la società A.S.D. Soccer Sanseverino; Il sig. Di Biase Francesco; la società A.S.D. Football Club Atletico; Il sig. Spena Antonio; la società A.S.D. Virtus San Giorgio; Il sig. Tecce Raffaele; la società A.S.D. Sporting Partenopoli; Il sig. Pratiello Girolamo;

la società A.S.D. Valle; la sig.ra Sarnacchiaro Lucia; la società A.S.D. Mauded San Pietro; il sig. Luigi D'Anto; la società A.P.D. Rosario Vittoria; il sig. Sebastiano Scalera; la società A.S.D. Academy Real Maddaloni; il sig. Francesco Del Prete; la società A.S.D. Vis Juvenes Fratt.Damiano; il sig. Gennaro Di Martino; la società A.S. Parco Citta; il sig. Vincenzo Nicoloro; la società A.S.D. Santiago Club Pianura; il sig. Franco Abbondandolo; la società A.S.D. Real Caposele Calcio; il sig. Emmanuel Castaldi; la società A.S.D. Santa Maria Degli Angeli; la sig.ra Ester Magaldi; la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo; il sig. Alfredo Croce; la società A.S.D. F3 Nuceria; il sig. Luigi Letizia; la società A.S.D. San Vito Ercole; il sig. Angelo Pisacane; la società A.S. Marano Calcio; il sig. Davide Russo; la società A.S.D. Vomeroamini; il sig. Carmine Gatta; la società A.S.D. Oasi Giovani Carinola; il sig. Antonio Bandiera; la società A.S.D. Citta Di Cardito; il sig. Luigi Santoro; la società A.S.D. Blue Devils; la sig.ra Teresa Cafarelli; la società A.S.D. Maddalonese 1919; **la sanzione dell'inibizione, per tutti i Presidenti sopracitati, di mesi cinque (5) ciascuno, e di euro 600,00 ciascuno per le società sopracitate.**

FATTO E DIRITTO

I deferiti costituiti, alcuni nelle memorie difensive, altri nella discussione in corso d'udienza, hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del deferimento nei loro confronti, richiamando i principi elaborati dalla recente sentenza della Corte d'Appello Federale del 3.6.2021, (decisione C.F.A. sezione I pubblicata sul C.U. n 109/CFA del 03/06/2021) nonché la decisione di questo stesso Tribunale del 18/05/2023 (FIGC – LND C.U. N43/TFT C.R. Campania del 18.05.2023), secondo cui l'art.118 comma 2 dell'attuale codice di giustizia sportiva deve essere interpretato nel senso che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il denunciante, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non possono costituire neppure la fonte di un procedimento per deferimento, come quello per cui si discute.

In particolare, l'avv. De Gregorio, difensore di gran parte dei deferiti, eccepiva altresì la tardività dell'atto di deferimento che sarebbe avvenuto oltre il termine entro cui il predetto atto doveva essere comunicato avendo natura recettizia.

Anche l'avv. Malagnini, difensore della A.S.D. Bombonera e di Luca Guadagnuolo, legale rappresentante della predetta società, eccepiva ancora che la seconda proroga delle indagini era stata concessa in mancanza d'istanza congruamente motivata da parte del Procuratore Federale Regionale e che la stessa non risultava acquisita in atti con la conseguenza dell'improcedibilità del deferimento.

Veniva altresì eccepita la violazione dell'art. 123 comma 1 CGS in quanto l'avviso di conclusioni indagini sarebbe stato notificato il 22 12 2022 e dunque intervenuto in una data ben oltre il termine in cui doveva essere notificato il procedimento.

La Procura Federale all'udienza del 22 maggio 2023 preliminarmente depositava:

1) estratto dal registro regionale associazioni di promozione sociale all'11.1.22 da cui al numero progressivo 1130 risultava iscritta la A.S.D. SportandFun con l'indicazione del legale rappresentante Pirozzi Domenico, con codice fiscale e indicazione dell'indirizzo.

2) estratto dal CONI schermata del registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche alla data dell'11.4.2020, da cui emerge l'indicazione di "Associazione dilettantistica sportiva SportandFun", con l'indicazione di Pirozzi Domenico legale rappresentante.

3) richiesta di autorizzazione della seconda proroga di indagini indirizzata alla Procura Generale dello Sport in data 17.11.2022 unitamente alla stampa dell'avvenuto caricamento sul sistema informatico della Giustizia Sportiva (rubricato fascicolo FIGC/2022/0627 con file in pdf 9-119pdf22-23-Richiesta seconda proroga.pdf – descrizione "richiesta seconda proroga" – data creazione 17/11/2022 11:13:16)

Alla luce di questa documentazione (documenti n.1 e n. 2) la Procura Federale deduceva che l'esposto con il quale la A.S.D. SportandFun, aveva dato origine all'odierno deferimento, non poteva ritenersi anonimo, in quanto trattavasi di una società sicuramente riconoscibile ed esistente.

Deduceva, altresì, che il predetto ente di promozione sportiva era tra l'altro riconoscibile e riconosciuto dal momento che aveva organizzato tornei non autorizzati ai quali avevano partecipato società affiliate alla FIGC, in conseguenza dei quali erano stati aperti anche ulteriori e diversi procedimenti di deferimento e che la stessa era stata pure condannata da questo Tribunale in altro procedimento per aver partecipato a tornei non autorizzati.

Deduceva altresì che nell'esposto della ASD Sportandfun vi erano delle c.d. "fonti aperte", ovvero dei link di collegamento che, con un semplice click riportavano le schermate in cui venivano indicate le società che avevano partecipato a questi tornei non autorizzati.

In conclusione la Procura Federale, nel ribadire che la denuncia pervenuta ad essa non era qualificabile come denuncia anonima, sottolineava che la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite (riferendosi alla decisione sezioni unite n 018 CFA del 21.09.2020) aveva fornito una interpretazione logico-sistematica dell'art 118, comma 2, del CGS secondo cui l'esposto poteva comunque essere usato come semplice stimolo investigativo nel senso che gli elementi contenuti in una denuncia anonima (fonti aperte a cui prima si è fatto riferimento) possono in ogni caso stimolare l'attività di iniziativa della Procura Federale.

Nella seduta del 29-05-2023 la Procura Federale si riportava alle deduzioni del 22-05-2023 precisando che la denuncia non era anonima dal momento che all'interno della segnalazione erano riportati dei link di collegamenti accedendo ai quali vi erano indicate le società partecipanti al torneo non autorizzato. La stessa depositava altresì copia delle decisioni di Questo Tribunale C.U. 34/TFT DEL 27-03-2023 E C.U.38/TFT DEL 20-4-2023, nonché stampa del "registro Regionale Associazioni di Promozione Sportiva al 11-01-2022" Giunta Regionale Campania. I deferiti e i difensori presenti, invece, si riportavano alle medesime eccezioni già formulate alla precedente seduta del 22-05-2023, nonché si riportavano alle eccezioni e memorie difensive depositate ed acquisite in atti per l'odierna udienza.

Fatta tale premessa, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare sollevata da tutti i deferiti secondo cui la segnalazione/denuncia di cui trattasi deve ritenersi anonimo o comunque non compiutamente identificato è fondata.

In primo luogo va rilevato che la valutazione della segnalazione/denuncia anonima ha sempre dato luogo ad un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza e non da ultimo dalle recenti decisioni pronunciate dagli organi della Giustizia Sportiva.

Il dibattito sulla qualificazione giuridica dell'anonimo ai fini investigativi ed il suo regime di utilizzabilità nel procedimento sportivo assume una rilevanza pratica per la tutela della certezza genetica delle fonti procedurali quale presidio fondamentale di controllo posto dal legislatore sportivo in attuazione dei "principi del diritto di difesa, delle parità delle parti del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo" ai sensi dell'art. 44 CGS.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la questione preliminare sollevata dalle difese dei soggetti deferiti risulta particolarmente rilevante in termini generali in quanto afferente, come detto, a molteplici principi cardine che regolano e governano il processo sportivo e dunque i procedimenti endofederali.

Infatti, il legislatore sportivo ha individuato specifiche modalità di presentazione e di compiuto accertamento per le notizie di illecito sportivo non qualificate e/o anonime.

Come noto, ai sensi dell'art. 118 co 2 CGS *"il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve notizie presentate o comunque pervenute, purchè non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante"*

La ratio di tale previsione codicistica è proprio quella di garantire certezza in ordine all'identificazione del soggetto denunciante in ossequio non solo ai principi enunciati dall'art. 44 CGS, ma anche al correlato regime di utilizzabilità dei risultati conoscitivi producibili da fonti anonime di conoscenza.

Ne deriva che la lettura dell'art. 118 co 2 CGS deve essere orientata nel senso che la segnalazione anonima non essendo parificata ad una denuncia qualificata, in assenza di una compiuta identificazione del soggetto denunciante, non può rappresentare l'atto iniziale di un procedimento disciplinare sportivo in quanto l'interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo ovvero quella di poter attivare il contraddittorio orientato nel valutare l'attendibilità e/o la credibilità della fonte di prova.

Ed infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale della Corte Federale di Appello (n.18/CFA/2020/2021 Pres. Torsello relatore Coppari) *"le segnalazioni, quindi, non possono avere il presupposto né per l'avvio delle indagini preliminari né per l'adozione di atti procedurali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell'ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l'ordinamento sportivo, di trasparenza dell'indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità anche da parte dell'interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale"*.

A ciò deve aggiungersi che per quanto *"attiene al profilo conoscitivo, già la riforma del 2014 aveva espressamente previsto che l'instaurazione di un procedimento con l'inizio dell'attività investigativa può discendere da una fonte esterna ma a condizione che essa sia individuata, ovvero sia identificabile il soggetto che ha presentato la denuncia – esposto"* (si veda commento all'art. 118 CGS di cui al commentario Codice di Giustizia Sportiva FIGC – II edizione Edizioni scientifiche italiane pag. 1038)

Fatta questa doverosa premessa di ordine sistematico e di inquadramento generale del deferimento che investe questo organo giudicante, va detto che con decisione del 18.05.2023 (C.U. n.43/TFT - CR Campania – FIGC LND) in ordine ad altro deferimento originato da analoga denuncia, questo Tribunale Federale Territoriale ha stabilito che l'indirizzo PEC da cui la predetta ASD SportandFun ha inviato la segnalazione per cui si procede non risulta né dall'elenco INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico (agli atti), né tantomeno da altri e diversi pubblici elenchi, specificando altresì che la ASD SportandFun non è un Ente di promozione sportiva perché non è riconosciuto dal Coni come tale.

Come noto, la posta elettronica certificata pur garantendo certezza in ordine all'avvenuta ricezione non può dirsi altrettanto in grado di attestare l'identità del mittente non risultando espressamente prevista fra le tipologie dei mezzi idonei a garantire l'identificazione del soggetto denunciante.

Ciò detto, dalla lettura degli atti acquisiti al fascicolo procedimentale che occupa questo Tribunale Federale Territoriale si evince che la segnalazione da cui si è originato il presente procedimento disciplinare non risulta sottoscritta da alcuna persona fisica che rappresenti l'Ente, né tantomeno contiene una semplice indicazione nominativa del legale rappresentante.

Per tale motivo, ed alla luce di quanto sopra, la segnalazione/esposto della predetta società deve ritenersi anonima o quantomeno priva di una effettiva identificazione del denunciante, dal momento che, come ricordato in premessa, l'art.118 CGS richiede non una semplice riconoscibilità del denunciante, ma invece una compiuta identificazione di esso.

Per completezza, va detto che dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo di Questo Tribunale risulta documentalmente provato che al momento in cui la Procura Federale ha iscritto nel registro la notizia da cui si è originato l'odierno deferimento, una compiuta identificazione del soggetto segnalante/anonimo mancava.

Ciò è stato implicitamente ammesso dalla stessa Procura Federale allorquando, nel corso della seduta del 22.05.2023, quindi del tutto tardivamente rispetto alla previsioni di cui all' art. 95 comma 1 CGS, ha depositato i due documenti sopra richiamati ovvero l'estratto dal registro regionale associazioni di promozione sociale e l' estratto dal CONI schermata del registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche.

Ritiene Questo Tribunale, che l'ufficio della Procura Federale, avrebbe, invece, dovuto, prima dell'iscrizione nel proprio registro della notizia ricevuta da un canale non qualificato, compiere una precipua attività pre-procedimentale che si sarebbe dovuta sostanziare nella ricerca, identificazione ed acquisizione della documentazione prodotta solo in sede di istruttoria già in corso e/o comunque compiere tutte quelle attività prodromiche di ricerca e ricognizione necessarie per identificare compiutamente l'autore della segnalazione/esposto anonimo, ivi inclusa eventualmente la convocazione della persona che risultava rappresentante legale della società segnalante, e dare poi contezza dell'attività preliminare volta all'identificazione del soggetto prima dell'iscrizione nel registro della notizia dell'informazione proveniente dalla denuncia.

Va osservato altresì che il riferimento della Procura Federale effettuato nel corso della seduta del 22.05.2023 alle c.d. fonti aperte contenute nell'esposto anonimo non appare rilevante, dal momento che essendo l'autore di tale documento non identificato compiutamente, non possono essere utilizzati come elementi di prova i link a cui prima si è fatto riferimento. Non ignora il Tribunale che "le fonti aperte" sono pubbliche e accessibili liberamente, ma l'acquisizione di tali fonti devono avvenire in una fase pre-procedimentale e prima dell'iscrizione della notizia dell'illecito nel relativo registro.

In definitiva, l'art.118, comma 2 del CGS va interpretato, nel senso che intanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante denuncia in ordine alla quale avviare le indagini legittimamente, in quanto il denunciante risulti compiutamente identificato, e non sia una sedicente persona o sedicente Ente di promozione sportiva.

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite nella recente decisione del 21-9-2020 evidenzia che nell'ipotesi di incompiuta identificazione del denunciante, la segnalazione non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato o illecito qualificata.

Sempre nella decisione di cui sopra i Giudici hanno, conseguentemente, concluso che le segnalazioni anonime o nelle quali non è stato identificato compiutamente il denunciante non possono costituire il presupposto né per l'avvio delle indagini preliminari né per l'adozione di atti procedimentali tipici, e, ciò, a garanzia della

fondamentale esigenza dell'ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l'ordinamento sportivo.

Pertanto, come ricordato in premessa, in mancanza di una esatta identificazione della persona del denunciante, l'interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi contenuti nell'art.44, comma 1, del CGS, cioè quella di avere un minimo di contraddittorio al fine di valutare la credibilità o l'attendibilità della fonte di prova.

Vero è che la stessa sentenza sopra richiamata a sezioni riunite non esclude che l'anonimo possa essere usato come *semplice stimolo investigativo*, (l'art.118 del CGS al comma 2 ed al comma 3 prevede che il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa ed esercita la propria azione disciplinare d'ufficio), ma chiarisce subito che l'attività della "*apprensione*" d'iniziativa, che si riferisce all'ipotesi in cui l'organo inquirente riceva una denuncia anonima o proveniente da una fonte non compiutamente identificata, presuppone una attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati.

Di talchè, lo stimolo investigativo incontra inevitabilmente i limiti di cui agli artt. 240 co 1 (i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato) e 333 co 3 cpp (delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p.) con dirette ed inevitabili conseguenze dell'inutilizzabilità patologica dell'atto e/o del documento ai fini decisori.

Anche una successiva sentenza della Corte Federale d'Appello I sez. del 3-6-21 (presieduta dallo stesso Presidente della sentenza a Sezioni Unite), nel valutare la corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, ribadisce che "la qualificazione di un'apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito derivante da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti,... e di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento dell'iscrizione nel registro...".

Nella fattispecie in esame risultando l'iscrizione precedente alle attività istruttorie espletate dall'ufficio della Procura Federale risulta provato che l'organo investigativo non ha svolto alcuna attività pre-procedimentale diretta a riscontrare o eventualmente integrare la notizia dell'illecito riportata nella pec di un soggetto non compiutamente identificato.

Non da ultimo va evidenziato che, contrariamente da quanto dedotto dalla Procura Federale, la società A.S.D. SportandFun non risulta sanzionata da questo Tribunale Federale Territoriale (in quanto non affiliata FIGC e priva del relativo numero di matricola) il quale, viceversa si è occupato dei deferimenti iscritti a carico delle società affiliate alla FIGC che avevano partecipato a tornei non autorizzati tra cui anche quelli organizzati dalla SportandFun ma che sono stati originati non da fonti e/o segnalazioni anonime non qualificate e/o prive di identificazione, bensì dalla segnalazione del SGS della FIGC del C.R. Campania.

Peraltro non hanno alcuna rilevanza le circostanze dedotte dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti n.744 pfi21-22, n.779 pfi21-22 relativi a deferimenti diversi da quello per cui oggi si procede, nei quali, peraltro nessuna delle società deferite aveva sollevato eccezioni preliminari a tal riguardo.

Per quanto concernono le altre eccezioni preliminari sollevate dai difensori dei deferiti va rilevato che:

in ordine alla tardività dell'atto di deferimento che sarebbe avvenuto oltre il termine entro cui il predetto atto doveva essere comunicato, avendo natura recettizia, la predetta eccezione deve essere rigettata in quanto dagli atti acquisiti i termini risultano osservati. In particolare, partendo dall'ultimo termine assegnato previsto dall'art.123 CGS, 1 comma, che coincide con la data del 23-01-2023, l'atto di deferimento è stato notificato in data 03-03-2023 in linea col termine previsto dall'art.125 CGS comma 2.

Ed invece, con riferimento all'ulteriore eccezione relativa all'avvenuta concessione della seconda proroga delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport, in mancanza d'istanza congruamente motivata da parte del Procuratore Federale Regionale, nonché che detta proroga non risultava acquisita in atti con conseguente improcedibilità del deferimento la stessa va accolta nel senso che dall'esame degli atti del procedimento acquisiti a fascicolo non risulta depositata la richiesta avanzata dalla Procura Federale relativa alla seconda proroga. Di talchè i difensori dei deferiti non hanno avuto la possibilità di esaminare la congruità della motivazione della seconda richiesta di proroga, peraltro prevista esclusivamente in via eccezionale dall'art. 119 comma 5 CGS, risultando così lesa il loro diritto di difesa.

Per quanto sopra detto, non appare rilevante la circostanza che la seconda richiesta di proroga è stata depositata tardivamente dalla Procura Federale soltanto all'udienza del 22-05-2023.

Per completezza va aggiunto che dall'esame degli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e contenuti su un unico file (di complessive pagine 1.681) risulta depositato esclusivamente il documento con la dicitura "concessione 2° proroga" a pagine 690, ma non risulta depositata la richiesta della seconda proroga avanzata del Procuratore Federale Interregionale.

A tal proposito a specifica domanda di Questo Collegio nel corso della seduta del 29-05-2023 la Procura Federale confermava l'omessa allegazione della predetta seconda richiesta di proroga, ma insisteva che tale omissione non aveva nessuna rilevanza in quanto la legittimità degli atti successivi veniva assorbita dal procedimento di concessione della proroga del 17.11.2022 (prot. 12591/119pdf 22-23 PM/fm)

Infine, per quanto concerne l'avvenuto accordo ex art.127 CGS, formalizzato all'udienza del 29-05-2023 tra la Procura Federale e la società Pol. D. Boys Melito e il Presidente Antonio Caputo, lo stesso è da intendersi caducato in virtù della dichiarazione di improcedibilità dell'atto di deferimento. **PQM**

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento in epigrafe.

Così deciso in Napoli, in data 29.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, il 1° Giugno 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**